Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. 1591.
Disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie. Pag. 2729

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1936-XIV, n. 1592.
Norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina. Pag. 2730

REGIO DECRETO-LEGGE 23 agosto 1936-XIV, n. 1593.
Riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi . . . . Pag. 2731

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1594.
Determinazione della circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . Pag. 2731

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1595.
Ammissione alla Regia Accademia aeronautica di giovani con riserva di presentazione del titolo di studio . . . . . . Pag. 2733

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1596.
Costituzione temporanea in Libia di comandi, reparti e servizi delle Forze armate della Colonia . . . . Pag. 2733

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 agosto 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena) in liquidazione . . . . Pag. 2733

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 agosto 1936-XIV.
Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo (Pola) . . . . . . Pag. 2734

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.
Modifiche alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime del Lazio e di Napoli . . . . Pag. 2734

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1936-XIV.
Costituzione del Comitato di direzione della Lotteria ippica di Merano. Pag. 2734

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto 4 giugno 1936, n. 1190, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . Pag. 2734

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura . . . . Pag. 2734

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2734

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio. Pag. 2735

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo (Pola) . . . Pag. 2735

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena) . . . . . . Pag. 2736

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per il conferimento di n. 90 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione e per le loro famiglie . . . . Pag. 2736

Regia prefettura di Agrigento: Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta . . . . Pag. 2736

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. 1591.
Disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di stabilire norme per la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La produzione delle essenze di limone mediante distillazione col metodo « Peratoner » e con altri similari è vietata.

Art. 2. — L'essenza ottenuta durante la distillazione del succo di limone fermentato, eseguita per produrre alcool non può essere posta in commercio. Essa dovrà venire consegnata agli organi che saranno stabiliti dal Ministero delle corporazioni, e secondo le modalità ed il prezzo che dallo stesso Ministero saranno determinati.

Art. 3. — È vietata l'estrazione totale o parziale dell'essenza contenuta nelle scorze di limone destinate alla conservazione in salamoia.

Art. 4. — Chiunque intenda estrarre essenza di limone mediante lavorazione meccanica del frutto intero con macchine pelatrici, dovrà ottenere apposita licenza di lavorazione dagli organi che saranno stabiliti dal Ministero delle corporazioni, previo accertamento da parte di essi che l'impianto sia dotato di tutta l'attrezzatura necessaria per produrre essenza di buona qualità.

Art. 5. — Le fabbriche attualmente esistenti, e nelle quali viene eseguita la lavorazione meccanica del frutto intero di limone con macchine pelatrici, devono denunciare tale lavorazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa, e potranno produrre essenze coi metodi o macchinari dei quali fanno uso, fino a tre mesi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli organi tecnici di controllo di cui all'art. 4, sono autorizzati ad intervenire nelle fabbriche durante il periodo di lavorazione dell'essenza per accertare se questa venga eseguita secondo le prescrizioni dello stesso art. 4.

Art. 6. — A richiesta degli organi che saranno stabiliti dal Ministero delle corporazioni, i produttori di essenze di agrumi concentrate dovranno ad essi consegnare i terpeni residuati dalla concentrazione, secondo le condizioni che dal Ministero stesso saranno determinate per ciò che riguarda i quantitativi da consegnare, i prezzi di cessione e le altre modalità di consegna.

Art. 7. — Qualsiasi quantitativo superiore ai 100 grammi di essenza di agrumi concentrata, con destinazione all'estero, deve essere accompagnato dal certificato di purezza attualmente prescritto per l'esportazione di essenze di agrumi, rilasciato dai laboratori che saranno determinati dal Ministero delle corporazioni.

Per le spedizioni di essenza di bergamotto varranno, ai fini del presente articolo, estratti da rilasciarsi dai Magazzini generali del bergamotto di Reggio Calabria, secondo le istruzioni che saranno dettate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei certificati di analisi redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 278, dalla Regia stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria.

Art. 8. — È fatto obbligo ai concentratori di essenze agrumarie di tenere un registro per il carico e lo scarico delle lavorazioni, nel quale dovranno essere registrati i quantitativi di essenze passate alla deterpenazione, nonchè i quantitativi di concentrato e di terpeni ottenuti.

Tale registro è esente da bollo, ma deve essere su ciascun foglio numerato e munito del bollo a calendario dell'Ufficio del registro del distretto di residenza del titolare.

Nell'ultima pagina di detto registro deve essere indicato il numero dei relativi fogli, con dichiarazione firmata dal procuratore del registro.

Art. 9. — La produzione e l'importazione nel Regno di limonene e pipilene, di essenza di terebentina destrogira, con rotazione ottica superiore a + 30 è vietata.

È altresì vietata l'importazione nel Regno dei terpeni di limone o di arancio.

Art. 10. — La produzione e l'importazione nel Regno di essenze di limongras naturale e deterpenata, di citral, di essenza di linaloe e di bois de rose, di linalolo e di acetato di linalolo, è limitata soltanto ai bisogni della saponeria e profumeria e a quelli occorrenti per gli altri usi industriali e farmaceutici.

Il Ministro per le corporazioni, di intesa con quello per le finanze, stabilirà entro quale misura i prodotti suddetti potranno essere importati.

Art. 11. — I contravventori alle disposizioni di cui al presente decreto sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Nei casi più gravi e di recidiva può essere disposta la revoca della licenza di autorizzazione di cui al precedente art. 4, e per gli altri esercizi la chiusura fino a tre mesi, con provvedimento del prefetto della Provincia in cui ha sede il contravventore.

Art. 12. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1936-XIV, n. **1592.**

Norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3430;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 917, modificata con la legge 16 giugno 1932, n. 925;

Vista la legge 4 aprile 1935, n. 454;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di portare modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 917, per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'ammontare dei diritti a mutuo che l'Ordinario pro tempore dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina, in tale sua qualità ed in rappresentanza degli enti ecclesiastici compresi nella sua Diocesi, può ancora utilizzare, a norma e per gli scopi di cui alla legge 12 giugno 1931, n. 917, è determinato in via definitiva, sulla base della documentazione già prodotta e degli accertamenti eseguiti, in L. 25.000.000, ferme restando le concessioni di contributi o sussidi già effettuate dai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici.

Fino al limite della suindicata somma di L. 25.000.000 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere al finanziamento delle opere previste dalla citata legge 12 giugno 1931, n. 917, modificata come agli articoli seguenti del presente decreto, facendo gravare la spesa sul fondo di cui all'art. 8 della legge 4 aprile 1935, n. 454, e ripartendola per L. 10.000.000 a carico di ciascuno degli stati di previsione della spesa per gli esercizi 1936-37 e 1937-38 e per le residue L. 5.000.000 sullo stato di previsione della spesa dell'esercizio 1938-39.

Art. 2. — In sostituzione di quanto dispone l'art. 2 della legge 12 giugno 1931, n. 917, la somma di L. 25.000.000 di cui al precedente articolo resta esclusivamente destinata per l'esecuzione delle seguenti opere:

1° completamento della costruzione dell'edificio di spettanza del Pio istituto « Collereale » in Messina, che resterà sollevato, perciò, da qualsiasi spesa per la costruzione medesima;

2° costruzione di un ospedale di cura per cronici, anche bambini;

3° costruzione di un sanatorio antitubercolare per la cura ed il ricovero di suore di istituti religiosi cattolici;

4° costruzione di almeno 12 asili infantili in vari Comuni della diocesi di Messina;

5° costruzione di un centro di rieducazione minorile in Messina;

6° costruzione di una casa per ricovero di sacerdoti inabili alle fatiche del ministero;

7° costruzione di una casa di ritiro spirituale pel clero dell'Archidiocesi e dell'Archimandritato di Messina;

8° costruzione di chiese e di case canoniche a completamento del programma previsto dalla convenzione del 30 marzo 1928, approvata col R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3430;

9° completamento dei mosaici del Duomo di Messina;

10° dotazione delle Chiese della Diocesi di fonti battesimali, di confessionali, di impianti elettrici, di campane e di cassettoni ed armadi per arredi sacri, purchè la spesa relativa, insieme a quella occorrente per le opere indicate nell'art. 3 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, e nell'art. 3, lettera *g*), della citata convenzione del 30 marzo 1928, non superi il 15 per cento della spesa prevista per la esecuzione dell'intero progetto di ricostruzione delle singole Chiese, come è stabilito nel predetto art. 3 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328;

Per le opere di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 sarà destinato un fondo di L 15.000.000 in complesso; qualora tale fondo risulti superiore ai bisogni, la disponibilità residua può essere destinata a sopperire a maggiori esigenze per le opere assistenziali previste ai numeri da 1 a 6 e preferibilmente alla costruzione di altri asili oltre quelli di cui al n. 4.

Art. 3. — Nel caso che, per deficienza di aree fabbricabili o per ragioni di convenienza economica, l'Ordinario pro tempore dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina ritenesse di procedere all'acquisto di edifici già esistenti idonei allo scopo, in luogo di procedere a nuove costruzioni per i fini di cui al precedente articolo, dovrà ottenerne preventiva autorizzazione dal Ministero dei lavori pubblici, il quale fisserà, in base a perizia del Genio civile, il giusto prezzo da offrirsi al venditore.

Non è consentito l'acquisto di fabbricati danneggiati dal terremoto, nè di fabbricati costruiti col contributo dello Stato.

Art. 4. — Nel corso dell'esecuzione dei lavori per le opere di cui all'art. 2 saranno fatti all'Ordinario pro tempore dell'Archidiocesi e dell'Archimandritato di Messina pagamenti in conto del contributo dello Stato, a misura dell'avanzamento dei lavori stessi.

I pagamenti in acconto saranno disposti sopra certificati dell'ingegnere capo del Genio civile, indicanti la qualità, la quantità e l'im-

porto dei lavori eseguiti. All'importo di questi potrà essere aggiunto quello dei materiali provvisti, fino alla concorrenza della metà del loro valore e per una somma che nel complesso dei vari certificati non dovrà eccedere un quindicesimo dell'ammontare del contributo concesso.

Sull'importo globale dei certificati, ivi compreso l'importo, come sopra calcolato, dei materiali provvisti, sarà trattenuta una quota pari al 10 per cento da corrispondersi a collaudo effettuato.

Il prezzo delle aree per le costruzioni da eseguire ovvero quello dei fabbricati di cui fosse autorizzato l'acquisto a norma dell'art. 3 del presente decreto sarà corrisposto su presentazione degli atti di esproprio o dei contratti di compra-vendita, e previo l'esame dei documenti circa la proprietà e libertà degli immobili.

In ogni caso la spesa a carico del fondo di L. 25.000.000 di cui all'art. 1 sarà limitata alla somma risultante dall'apposita stima da farsi dal Genio civile.

Art. 5. — L'Ordinario pro tempore della Mensa Arcivescovile e dell'Archimandritato di Messina potrà procedere all'assegnazione a titolo gratuito della proprietà degli edifici a sede di Istituti di educazione e di beneficenza di cui ai numeri da 2 a 6 dell'art. 2 del presente decreto con le stesse forme fissate dall'art. 10 della convenzione 30 marzo 1928-VI, registrata il 2 aprile 1928 in Roma all'Ufficio degli atti privati con numero 20011, vol. 376, ed approvata con R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3430;

Gli edifici di cui sopra debbono essere conservati alla loro destinazione per l'adempimento dei fini per i quali vennero eretti.

Art. 6. — Godranno esenzione da tassa di bollo, di registro, ipotecaria, nonchè dai diritti catastali gli atti concernenti l'acquisto di suoli e di edifici per gli scopi di cui al presente decreto, purchè l'acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 1939, le assegnazioni dei beni da parte dell'Ordinario pro tempore dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina a norma dell'articolo precedente e le eventuali retrocessioni dei beni medesimi alla Mensa, purchè effettuate entro il 31 dicembre 1946.

Resta fermo l'obbligo della corresponsione degli emolumenti spettanti al conservatore delle ipoteche.

Art. 7. — Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 12 giugno 1931, n. 917, modificata con la legge 16 giugno 1932, n. 925, in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Resta altresì vietata ogni ulteriore concessione di sussidi a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, a favore della Mensa Arcivescovile e dell'Archimandritato di Messina per qualsiasi titolo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 agosto 1936-XIV, n. 1593.
Riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, che stabilisce il regime fiscale degli oli di semi.

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1491, convertito nella legge 9 maggio 1935, n. 903;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi ad adeguare la misura della imposta di fabbricazione degli oli di semi alle esigenze ed alle condizioni del mercato oleario nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'imposta interna di fabbricazione degli oli di semi e la corrispondente sovratassa di confine sono ridotte a lire 70 per quintale.

Art. 2. — E' data facoltà, fino al 31 dicembre 1936, al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, di variare la misura dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e della corrispondente sovratassa di confine, in relazione alle mutate esigenze del mercato nazionale ed all'andamento dei prezzi degli oli di oliva.

Art. 3. — I decreti emanati in base al precedente articolo 2, ove non sia in essi diversamente stabilito, avranno effetto dal giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e saranno, a cura del Capo del Governo, comunicati al Parlamento.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Treno Reale, addì 23 agosto 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 377, *foglio* 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1594.
Determinazione della circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 265, che determina la circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali è determinata dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 137. — MANCINI.

Circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali.

Comandi di Divisione	Comandi di Brigata	Comandi di legione	Comandi di gruppo, battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
Divisione 1ª « Pastrengo »	1ª Brigata Torino	Torino	Torino interna	Torino
			Torino esterna	Id.
			Aosta	Aosta
			Novara	Novara
			Vercelli	Vercelli
		Alessandria	Alessandria	Alessandria
			Asti	Asti
			Cuneo	Cuneo
			Pavia	Pavia
		Genova	Genova interna	Genova
			Genova esterna	Id.
			La Spezia	La Spezia
			Savona	Savona
			Imperia	Imperia
			Piacenza	Piacenza
			Parma	Parma
	2ª Brigata Milano	Milano	Milano interna	Milano
			Milano esterna	Id.
			Varese	Varese
			Como	Como
			Sondrio	Sondrio
			Bergamo	Bergamo
			Brescia	Brescia
		Verona	Verona	Verona
			Mantova	Mantova
			Cremona	Cremona
			Vicenza	Vicenza
		Bolzano	Bolzano interna	Bolzano
			Bolzano esterna	Id.
			Trento	Trento
			Belluno	Belluno
		Padova	Padova	Padova
			Rovigo	Rovigo
			Venezia	Venezia
			Treviso	Treviso
			Udine	Udine
		Trieste	Trieste	Trieste
			Pola	Pola
			Fiume	Fiume
			Gorizia	Gorizia
(segue) Divisione 1ª « Pastrengo »	3ª Brigata Firenze	Firenze	Firenze interna	Firenze
			Firenze esterna	Id.
			Pistoia	Pistoia
			Siena	Siena
			Arezzo	Arezzo
			Perugia	Perugia
		Livorno	Livorno	Livorno
			Pisa	Pisa
			Lucca	Lucca
			Massa	Massa
			Grosseto	Grosseto
		Bologna	Bologna interna	Bologna
			Bologna esterna	Id.
			Modena	Modena
			Reggio Emilia	Reggio Emilia
			Ferrara	Ferrara
			Ravenna	Ravenna
			Forlì	Forlì
		Ancona	Ancona	Ancona
			Pesaro	Pesaro
			Macerata	Macerata
			Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
			Pescara	Pescara
			Chieti	Chieti
			Teramo	Teramo
			Zara	Zara
Divisione 2ª « Podgora »	4ª Brigata Roma	Roma	Roma 1ª	Roma
			Roma 2ª	Id.
			Battaglione carabinieri Reali Roma 1°	Id.
			Battaglione carabinieri Reali Roma 2°	Id.
			Gruppo squadroni carabinieri Reali	Id.
			Squadrone carabinieri Guardie del Re	Id.
		Lazio (Roma)	Littoria	Littoria
			Laziale 1ª	Roma
			Laziale 2ª	Id.
			Frosinone	Frosinone
			Viterbo	Viterbo
			Terni	Terni
			Rieti	Rieti
			Aquila	Aquila

Comandi di Divisione	Comandi di Brigata	Comandi di legione	Comandi di gruppo, battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
(segue) Divisione 2ª « Podgora »	4ª Brigata Roma	Cagliari	Cagliari interna Cagliari esterna Nuoro Sassari	Cagliari Id. Nuoro Sassari
	5ª Brigata Napoli	Napoli	Napoli interna Napoli esterna Caserta Salerno Benevento Avellino	Napoli Id. Id. Salerno Benevento Avellino
		Bari	Bari Brindisi Lecce Taranto Matera Foggia Campobasso	Bari Brindisi Lecce Taranto Matera Foggia Campobasso
		Catanzaro	Catanzaro interna Catanzaro esterna Reggio Calabria Cosenza Potenza	Catanzaro Id. Reggio Calabria Cosenza Potenza

Dalla legione di Bari dipende anche il comando del gruppo carabinieri Reali delle isole italiane dell'Egeo.

Comandi di Divisione	Comandi di Brigata	Comandi di legione	Comandi di gruppo, battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
(segue) Divisione 2ª « Podgora »	6ª Brigata Palermo	Palermo	Palermo interna Palermo esterna Battaglione carabinieri Reali Palermo Trapani Agrigento Caltanissetta	Palermo Id. Id. Trapani Agrigento Caltanissetta
		Messina	Messina interna Messina esterna Catania Siracusa Ragusa Enna	Messina Id. Catania Siracusa Ragusa Enna

Il comando della 2ª divisione esercita inoltre sui comandi e reparti carabinieri Reali delle colonie le funzioni relative alle ispezioni d'istituto previste dal regolamento organico dell'arma, nonchè alla trattazione delle pratiche concernenti lo stato giuridico del personale dell'arma.

La scuola centrale carabinieri Reali di Firenze e la legione allievi carabinieri Reali di Roma dipendono direttamente e rispettivamente dal comando della 1ª e 2ª divisione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. **1595.**
Ammissione alla Regia Accademia aeronautica di giovani con riserva di presentazione del titolo di studio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali;
Ritenuta la necessità di incrementare l'affluenza dei candidati al concorso per l'ammissione ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica, senza peraltro ritardare lo svolgimento delle relative operazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino a tutto l'anno 1938-XVII è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di ammettere ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari presso la Regia Accademia aeronautica i giovani che — essendo in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal relativo bando — non abbiano ancora conseguito, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle documentate domande, il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dell'anno stesso in cui ha luogo il concorso.
L'ammissione nella Regia Accademia aeronautica di detti giovani, qualora siano classificati nel numero dei posti messi a concorso, resta in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di studio nella sessione di esame predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. **1596.**
Costituzione temporanea in Libia di comandi, reparti e servizi delle Forze armate della Colonia.

N. 1596. R. decreto 16 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, viene autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII, la costituzione temporanea in Libia di comandi, reparti e servizi delle Forze armate della Colonia.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 agosto 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena) in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, numero 156, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 14 aprile 1932 la Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione della suddetta Società la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Società stessa è sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV

(3572) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 agosto 1936-XIV.
Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, numero 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa lussignana di risparmi e prestiti in Lussinpiccolo (Pola);

Considerato che la situazione della predetta Azienda è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa lussignana di risparmi e prestiti, in Lussinpiccolo (Pola) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV

(3574) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.
Modifiche alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime del Lazio e di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, e le successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità che l'Ufficio marittimo locale di Ponza, attualmente alla dipendenza della Direzione marittima di Napoli, come dalla tabella allegata al R. decreto 9 dicembre 1935, n. 2166, passi dalla Direzione marittima di Napoli alla Direzione marittima del Lazio (Roma), alla dipendenza della Capitaneria di porto di Gaeta;

Visto il R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, art. 10, per il quale la variazione alla suddetta tabella può effettuarsi, trattandosi di un Ufficio di porto, con decreto Ministeriale;

Decreta:

L'Ufficio marittimo locale di Ponza cessa di appartenere alla circoscrizione territoriale della Direzione marittima di Napoli e passa a quella della Direzione marittima del Lazio (Roma), alla dipendenza della Capitaneria di porto di Gaeta, restando così modificata la tabella annessa al R. decreto 9 dicembre 1935, n. 2166.

Il presente decreto, che entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per la marina*: CAVAGNARI. — *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(3578)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1936-XIV.
Costituzione del Comitato di direzione della Lotteria ippica di Merano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del regolamento della Lotteria ippica di Merano 15 giugno 1936-XIV in corso di registrazione;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti indicati in detto articolo del loro rappresentante in seno al Comitato di direzione della Lotteria;

Decreta:

Il Comitato di direzione della Lotteria ippica di Merano, per l'anno 1936-XIV, è così costituito:

S. E. l'on. avv. gran croce Bianchini Giuseppe, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

On. gran croce prof. Marinelli Giovanni, deputato al Parlamento, segretario amministrativo del P.N.F., in rappresentanza del Partito e delle Organizzazioni del Regime, membro;

On. prof. Castellino Nicolò, presidente della Federazione nazionale fascista editori giornali, in rappresentanza della Federazione stessa, membro;

Gr. uff. Rampini Michele, capo del personale e dei servizi del lotto del Ministero finanze, membro;

Maggiore comm. Luciano Celso, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per la stampa e propaganda, in rappresentanza del Ministero stesso, membro;

Gr. uff. dott. Cortis Emanuele, direttore capo divisione nel Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza del Ministero stesso, membro;

Comm. rag. Dadone Ermanno, ispettore superiore di ragioneria delle Intendenze di finanza, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, membro;

Comm. rag. Pietro Farina, commissario prefettizio protempore della Azienda autonoma di cura di Merano, in rappresentanza dell'Azienda stessa, membro;

Comm. avv. Ferrara Tommaso, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, capo della Segreteria.

Roma, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

(3579) *Il Ministro*: DI REVEL.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 27 agosto 1936-XIV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 4 giugno 1936, n. 1190, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

(3586)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con foglio 28 agosto 1936-XIV, n. 11822-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1936-XIV, n. 186.

(3587)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 agosto 1936-XIV - N. 175.

S. U. A. (Dollaro)	12,705	Olanda (Fiorino)	8,6356
Inghilterra (Sterlina)	63.92	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,57	Rendita 3,50 % (1906)	75,025
Austria (Shilling)	2,3895	Id 3,50 % (1902)	71,975
Belgio (Belga)	2,1425	Id. 3 % lordo	52,15
Canadà (Dollaro)	12,705	Prest redim. 3.50 % 1934	75,525
Cecoslovacchia (Corona)	52,60	Obbl. Venezie 3,50 %	87,925
Danimarca (Corona)	2,8575	Buoni nov. 5 % Scad 1940	100,025
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % Id. 1941	100,075
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,025
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	90,025
Norvegia (Corona)	8,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1a *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5%	454396 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cappucci Elena fu Nicola, nubile, domt. a Spinoso (Potenza) . . L. per l'usufrutto: Cardinale Maria fu Vincenzo, ved. Cappucci, domt. a Spinoso (Potenza).	500 —
» Polizza Combattenti	16988	Saldutti Vincenzo di Francesco, domt. a Castelfranci (Avellino) . . . . . »	20 —
Cons. 5%	893355	Donati Luigi fu Gioacchino, domt. a Montefiascone (Roma) ipotecata . . . . »	160 —
»	880606	Tessarotto Ada fu Girolamo, moglie di D'Urso Giacinto di Carlo, domt. a Maranola (Caserta), vincolata . . . . »	500 —
» Polizza Combattenti	7809	Nardozza Giuseppe di Leonardo, domt. in Avigliano (Potenza) . . . . »	20 —
3,50% Redimibile 1934	220289 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tallone Martino fu Nicola, domt. a Torria (Imperia) . . . » per l'usufrutto: Giordano Maria fu Agostino, moglie di Ciacci Martino, domt. ad Imperia.	252 —
Cons. 3,50 % 1906	337260	Confraternita della Buona Morte in Sanfatucchio di Castiglion del Lago (Perugia). »	10,50
»	319091	Mancuso Antonino di Vincenzo, domt. a Palermo, ipotecata . . . . »	175 —
,50 % Redimibile 1934	70637	Salvia Vincenzo-Salvatore di Antonino, domt. a Montalbano (Messina) . . . . »	350 —
Cons. 3,50 % 1906	752951	Di Puma Bernardo fu Leoluca, domt. a Corleone (Palermo) . . . . »	49 —
»	752952	Intestata come la precedente . . . . »	255,50
50 % Redimibile 1934	6679	Malesani Luigi fu Marco, domt. in Arcole (Verona) . . . . »	70 —
»	486305	Romano Anna, Filomena, Gaetanina, Antonio, Valerio, Liliana e Raffaele fu Cosimo, minori sotto la p. p. della madre Trotta Rosa di Concetto, domt. a Benevento, in parti uguali . . . . »	245 —
»	256490	Parrocchia della SS Annunziata in Torre Annunziata (Napoli) . . . . . »	10,50
Cons. 5%	238818	Crusco Carolina fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Crudo Mariantonia di Giuseppe, ved. di Crusco Pietro, domt. a Grisolia Cipollina (Cosenza) . . . »	520 —
Cons. 3,50 % 1906	604671	Cappella della Madonna del Carmine nella chiesa di San Lorenzo in Montereale (Aquila) . . . . »	49 —
» assegno provvisorio	2818	Intestata come la precedente . . . . »	2,48
Mod. C. R. 5% certificato provvisorio	2272	Vescovo Edoardo fu Celso, domt. a Milano - Capitale . . . . »	5.900 —
Cons. 5%	163053 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Congregazione di Carità di Bedonia (Parma) . . . . . . » per l'usufrutto: Silva Pompeo fu Angelo, domt. a Bedonia (Parma).	1.010 —
Cons. 3,50 % 1906	191235 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	434 —
»	4371 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente proprietà . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	717,50

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il Direttore generale: POTENZA.

(3183)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa lussignana di risparmi e prestiti in Lussinpiccolo (Pola);

Dispone:

Il cav. prof. Oliviero Policky è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa lussignana di risparmi e prestiti in Lussinpiccolo (Pola) ed i signori cav. Tarabocchia Eustacchio fu Eustacchio, Matcovich Giuseppe fu Matteo e dott. Siercovich Giovanni fu Liubimiro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3575)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a sostituire alla liquidazione ordinaria della Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena) la speciale liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dell'attuale liquidatore della predetta Cassa rurale;

Dispone:

Il sig. Salvatici Venustiano fu Domenico è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena) ed i signori Casagli Giovanni, dott. Gori Matini Federigo e don Antonio Paradiso sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(3573)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per il conferimento di n. 90 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione e per le loro famiglie.

È aperto il concorso per il conferimento di n. 90 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1937-XV.

Possono partecipare al detto concorso le seguenti categorie di persone, qualora, ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione, di impiegati civili dello Stato, che alla cessazione dal servizio del marito contino un biennio di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole, anche se postuma;

c) figli d'impiegati civili dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abiano compiuto il 40° anno di età); purchè il matrimonio dello autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo e purchè non sia tuttora in vita la matrigna;

d) genitori di impiegati civili dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie — per i quali esiste altro istituto.

Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 31 ottobre 1936-XV, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito 4, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate entro il detto termine o non completamente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato governatoriale o podestarile, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia dell'aspirante o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia, anche non convivente, dovranno indicarsi lo stato civile, la professione e la condizione economica);

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; b) l'estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo alla concessione della indennità; *e*) certificato municipale di notorietà, comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante; *f*) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre; *d*) se donne, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti abbia liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte stessa contenente tali attestazioni;

inoltre per gli orfani minorenni anche il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili pure un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti da esibire sono sottoposti alle disposizioni vigenti in tema di legalizzazione e (tranne gli estratti degli atti di nascita, di matrimonio, e di morte, i decreti, gli stati di servizio) debbono essere di data posteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Roma, addì 1° settembre 1936 - Anno XIV

(3594) *Il direttore generale:* BONANNI.

REGIA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto l'avviso 15 maggio 1935, con il quale veniva bandito il concorso per 5 posti di levatrice condotta nella provincia di Agrigento e precisamente nei comuni di Menfi, Agrigento, S. Giovanni Gemini, Sambuca di Sicilia e Lampedusa;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice costituita con decreto Ministeriale 5 gennaio 1936;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria per i cinque posti di levatrice condotta nella provincia di Agrigento:

1°	Burgio Rosa	con punti 25,67/50
2°	Ciantro Antonia	» 25,63/50
3°	Gueli Diega	» 25,54/50
4°	Lo Groi Angela	» 25,45/50
5°	Di Mauro Paola	» 25,09/50
6°	Meli Angela	» 24,62/50
7°	Montante Concetta	» 24,46/50
8°	Monaco Antonia	» 23,95/50
9°	Cimino Giacoma	» 22,03/50
10°	Cognata Maria	» 20,75/50

Agrigento, addì 19 agosto 1936 - Anno XIV

(3554) *Il prefetto:* SOFIA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.